GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MERCOLEDÌ 2 MAGGIO — NUM. 104

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5361** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda colla quale il Sindaco di Roccalvecce (Roma), in relazione a conformi deliberazioni del Consiglio comunale, chiede che quel comune sia autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, (Serie 3ª) per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato, ed in ispecie alla esecuzione del progetto in data 30 novembre 1885, compilato dall'Ingegnere Luigi Cascioli;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Roccalvecce in data 4 ottobre 1885 e 14 gennaio 1886;

Veduto il voto motivato, emesso addì 15 febbraio 1886, della Deputazione provinciale di Roma in omaggio al di-

sposto dello articolo 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885 n. 3003 (Serie 3ª);

Veduto il parere dell'Ufficio degli Ingegneri sanitari sul progetto Cascioli;

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, (Serie 3ª) e 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003, (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il comune di Roccalvecce (Roma) è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (Serie 3ª) per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche dello abitato, ed in ispecie per l'esecuzione del progetto in data 30 novembre 1885 compilato dall'Ingegnere Luigi Cascioli.

Articolo 2.

Tutte le opere da eseguirsi in seguito alla presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. 5361 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri di Orco Feglino presso Finalborgo vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1888.

UMBERTO.

BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. 5365 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820, (Serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (Serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Valdilochi del golfo di Spezia, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalle leggi succitate, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1888.

UMBERTO.

BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 12 febbraio 1888, N. 5195;

Veduto il Nostro decreto 1° marzo 1888, N. 5247, (Serie 3ª) che aboliva l'uffizio dei Segretari generali e fissa le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, che determina le attribuzioni speciali del Sottosegretario di Stato, per gli Affari della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

REGOLAMENTO *per le attribuzioni del Sottosegretario di Stato della guerra.*

1. — Come è stabilito dal R. Decreto n. 5247 (Serie 3ª) in data 1. marzo 1888, il Sottosegretario di Stato della guerra rappresenta il Ministro della guerra in caso di assenza o di impedimento.

2. — Il Sottosegretario di Stato coadiuva il Ministro nella suprema direzione dei varii servizi dell'amministrazione della guerra.

Egli comunica ai direttori generali gli ordini e le direttive del Ministro e ne riceve le relazioni per quella parte del servizio che il Ministro non si riserva di trattare direttamente con essi.

3. — Il Sottosegretario di Stato regge il Segretariato generale del Ministero della guerra.

4. — Il Sottosegretario di Stato ha la firma, in questa sua qualità, per tutta la corrispondenza e per tutti gli affari che il Ministro non riserva a sè, o non delega alla firma dei direttori generali.

5. — Il Sottosegretario di Stato presiede la commissione dei direttori generali per la formazione del quadro di avanzamento del personale del Ministero.

6. — In assenza del Ministro, o questi essendo impedito, il Sottosegretario di Stato riceve gli ufficiali generali e superiori in visita di dovere.

7. — Il Sottosegretario di Stato riceve le persone inscritte per la udienza di lui, ed anche quelle per l'udienza del Ministro, se questi è impedito di riceverle.

8. — Il Sottosegretario di Stato ha la relazione di ufficio con gli ufficiali addetti militari alle ambasciate e legazioni estere.

A lui questi ufficiali si devono dirigere per ottenere le informazioni e le notizie che possono loro occorrere.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè Viale

BOLLETTINO N. 15.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal di 9 al 15 d'aprile 1888

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 6 bovini, con 3 morti, a Cuneo, 1 bovino a Benevagienna.
Novara — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Cigliano.

Regione II. — Lombardia.

Sondrio — Scabbia degli ovini: 274 a Villa di Chiavenna, 14 tra Chiuro e Piuro.
Brescia — Carbonchio essenziale: 2 bovini, morti, a Travagliato e Concesio.
Cremona — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Camisano.

Regione III. — Veneto.

Treviso — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Mansuè.
Venezia — Id. essenziale: 1 bovino, morto, a Venezia.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Vicomarino.
Reggio — Id. essenziale: 1 bovino, morto, a Luzzara.
Modena — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Modena e S. Felice.
Ferrara — Id.: 4 bovini, morti, a Migliarino, 1 id. id. a Bondeno.
Bologna — Id.: 4 suini, con 1 morto, a Crespellano.
Tifo petecchiale dei suini: 5 con 1 morto a Praduro.
Forlì — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Rimini e Longiano.

Regione VI. — Marche ed Umbria

Perugia — Scabbia degli ovini: 7 a Castel di Tora.
Agalassia contagiosa degli ovini: 40 a Spoleto.

Regione VII. — Toscana.

Firenze — Afta epizootica: 2 bovini a S. Miniato.
Carbonchio: 2 bovini, morti, a S. Miniato e S. Croce.
Siena — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Masse.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Agalassia contagiosa degli ovini: 38 a Pontecorvo.
Affezione morvofarcinosa: 1, sospetto, ed Arpino.
Rabbie: 2 suini ed 1 equino a Cariuola e Mondragone.
Napoli — Carbonchio essenziale: 4 bovini, morti, a Napoli.

Regione XII. — Sardegna.

Cagliari — Vaiuolo ovino: 2, con 1 morto, a Teulada.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Donori.

Roma, addì 27 aprile 1888.

Dal Ministero dell'Interno,
Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 802977 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 5 annue al nome di Guglielmi Antonio fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Leone Colomba vedova Guglielmi Giovanni Antonio è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guglielmi Giovanni Antonio fu Giovanni Antonio, minore, ecc., come sopra vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna, annunzia l'interruzione dei cavi fra Saïgon (Cocincina) e Haïphong (Tonchino) e fra Saigon stesso e Hongkong (China).

I telegrammi pei paesi oltre la Cocincina s'istradano per la via austro-russa Wladiwostok riscuotendone la tassa.

Roma, 30 aprile 1888.

Il 1° corrente, in Solofra, provincia di Avellino, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 1° maggio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 18 giugno 1888, alle ore 9 antimeridiane, avranno principio gli esami di concorso a cinque posti di volontariato gratuito per gli impieghi di prima categoria del Ministero degli Affari Esteri (Amministrazione centrale, Legazioni, Consolati).

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto del 27 settembre 1887.

Le domande d'ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 25 maggio 1888, trascorso il qual termine saranno respinte. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana;
2. Fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni, nè più di 30;
3. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
4. Certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante;
5. Diploma di laurea in leggi ottenuto in una delle Università

del Regno, o negli Istituti pareggiati alle medesime; ovvero gli attestati di licenza della Scuola superiore di commercio in Venezia (Sezione degli studi per la carriere consolare), o della Scuola di scienze sociali di Firenze;

6. Attestato di appartenere a famiglia rispettabile e di aver sempre tenuto buona condotta;

7. Atto autentico comprovante il possesso di mezzi di fortuna sufficienti a provvedere con decoro alla propria sussistenza durante il volontariato gratuito presso l'Amministrazione centrale.

Gli esami scritti e verbali verseranno sulle materie indicate nel programma pubblicato qui appresso, e cioè gli studi giuridico-politici, la statistica e l'economia politica, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese.

Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Oltre la lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua o europea od asiatica fra le seguenti: tedesca, inglese, russa, spagnuola, portoghese, greca moderna, araba, giapponese e cinese.

Non sarà ammesso a concorrere chi già siasi presentato senza successo in due concorsi.

In niun caso si ammetteranno al volontariato aspiranti oltre al numero dei posti fissati pel concorso.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli Affari Esteri (Palazzo della Consulta).

Roma, 10 aprile 1888.

PROGRAMMA *per gli esami di prima ammissione nel ministero degli Affari Esteri* (*Amministrazione centrale, legazioni, consolati*).

Legislazione civile.

Della cittadinanza, e della condizione giuridica degli stranieri.

Del matrimonio, e specialmente delle condizioni necessarie per poterlo contrarre — delle formalità preliminari — delle opposizioni — della celebrazione — del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli effetti del matrimonio quanto ai diritti e doveri fra coniugi.

Nozioni generali sullo stato e sui diritti e doveri dei figli legittimi e dei figli illegittimi — e sull'obbligazione alimentaria tra parenti ed affini.

Influenza della età e dello stato di mente sulla capacità giuridica delle persone — Nozioni generali sulla minorità, sulla interdizione, sulla inabilitazione, e sullo stato di tutela, specialmente per ciò che riguarda l'esercizio di essa.

Nozioni generali sull'ordinamento e sugli atti dello stato civile.

Distinzione dei beni, considerati in sè stessi, ed in relazione alle persone a cui appartengono.

Nozioni generali relative alle varie specie di diritti che possono acquistarsi sulle cose, ed ai modi di tale acquisto.

Delle successioni legittime, e specialmente dell'ordine di esse.

Delle successioni testamentarie, e specialmente delle forme dei testamenti.

Principii generali delle obbligazioni e dei contratti.

Nozioni generali sui modi di far valere in giudizio i proprii diritti — sulle azioni — sulle eccezioni — sulle prove — sull'autorità della cosa giudicata — sui modi in cui le azioni si estinguono o divengono inefficaci, e specialmente sulla prescrizione.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in altro mare.

Principii riguardanti il tentativo — la complicità — il concorso di più reati — la recidività.

Della estinzione dei reati e delle pene.

Della giurisdizione penale e della competenza.

Nozioni generali sugli atti d'istruzione e sulle forme dei giudizi.

Legislazione commerciale.

Degli atti di commercio e dei commercianti.

Dei libri di commercio.

Principii generali sulle obbligazioni commerciali, e sui mezzi speciali di prova ad esse relativi.

Della vendita commerciale.

Del contratto di riporto.

Nozioni generali sulle società ed associazioni commerciali — sulle cambiali — sugli assegni bancarii.

Del commercio marittimo, e specialmente delle navi e dei contratti che le riguardano — del capitano e degli obblighi che gl'incombono — dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio — del contratto di noleggio — del prestito a cambio marittimo — delle avarie e della contribuzione — dei crediti privilegiati sul carico, sul nolo, e sulla nave.

Nozioni generali del fallimento.

Principii relativi alle azioni commerciali ed al loro esercizio.

Specialità concernente la prescrizione in materia commerciale.

Diritto costituzionale.

Della forma di Governo, e in particolare del Governo costituzionale —Varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative, in Europa e in America.

Della divisione dei poteri nel Governo costituzionale.

Del Governo monarchico rappresentativo italiano — Prerogative della Corona.

L'istituzione e la composizione del Senato.

Della composizione della Camera dei Deputati — Dello elettorato politico secondo la legge del 1882.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali.

Delle liste e del procedimento elettorale.

Attribuzioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Dei privilegi parlamentari.

Dei ministri e della loro responsabilità.

Del potere giudiziario e dei giurati.

Della uguaglianza civile.

Della libertà individuale.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa.

Del diritto di riunione, di associazione e di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia al Sommo Pontefice dalla legge del 12 maggio 1871.

Diritto internazionale.

Concetto e fonti del diritto internazionale.

Del principio di nazionalità.

Soggetti del diritto internazionale — Stati sovrani e semisovrani — vassalli e tributarii — Stati protetti — Stati neutralizzati.

Le Unioni di Stati — Gli Stati confederati e gli Stati federativi.

Dell'uguaglianza degli Stati.

Del diritto di propria conservazione e d'indipendenza degli Stati — Principio di non intervento.

Del territorio dello Stato nel diritto internazionale — Modi di acquisto e di perdita della sovranità e dei dominii territoriali.

Del mare, dei fiumi e dei canali internazionali.

Del diritto di legislazione e di giurisdizione degli Stati nei rapporti internazionali — Servitù internazionali — Diritti dello Stato sugli stranieri ed obblighi degli stranieri verso lo Stato — Principii fondamentali del diritto internazionale privato.

Del diritto di legazione e degli organi del diritto internazionale — Sovrani e capi degli Stati — Gradi e privilegi dei membri del corpo diplomatico e del consolare.

Della giurisdizione consolare in genere, ed in particolare di quella negli Stati orientali.

Del diritto di estradizione.

Dei trattati e delle convenzioni internazionali — Loro diverse specie, formazione, esecuzione, interpretazione ed estinzione.

Delle unioni internazionali diverse: postali, telegrafiche, ferroviarie, monetarie, di pesi e misure.

Dei mezzi pacifici di risolvere le contestazioni internazionali — Dei buoni uffici delle mediazioni e degli arbitrati.

Delle ritorsioni e delle rappresaglie — Dei blocchi pacifici.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre terrestri.

Dei diritti e doveri dei belligeranti nelle guerre marittime.
Dei diritti e doveri dei neutrali.
Dei congressi e delle conferenze — Congresso di Vienna del 1815, di Parigi del 1856, di Berlino del 1878 — Conferenza di Berlino per l'Africa Equatoriale.

Economia politica.

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell' *Economia Politica* — Cenni storici — Mercantilismo — Fisiocrazia — Adamo Smith ed i suoi continuatori ed avversari — Stato attuale della scienza.

Produzione della ricchezza. — Suoi elementi (lavoro, natura, capitale) — Industria e sue forme — Progresso della produzione (associazione) — Divisione e libertà del lavoro; macchine; istruzione, (educazione) — Organismo della produzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive).

Circolazione della ricchezza. — Valore; sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio — Moneta e sistemi monetari — Banche commerciali (di deposito, di sconto, di circolazione), industriali e territoriali (fondiarie ed agrarie) — Teoria dello scambio internazionale — Libertà di commercio — Sistemi restrettivi (proibitivo, coloniale, protettore) — Trattati di commercio — Leghe doganali — Consolati — Mezzi di trasporto, ed in ispecie navigazione a vapore e strade ferrate — Mezzi di comunicazione (posta, telegrafo, telefono).

Distribuzione della ricchezza. — Legge della popolazione — Necessità, funzioni e limite della proprietà privata — Elementi del reddito (salario, interesse, profitto) — Rendita fondiaria e sua legge — Contratti agrari e loro lavoro economico — Questione operaia (coalizioni, scioperi, società di resistenza; uffici d' arbitrato e di conciliazione) — Istituti di previdenza, di cooperazione e di beneficenza.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme varie — Relazioni tra consumo, produzione e distribuzione — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Azione economica dello Stato. — Opinioni estreme — Liberisti assoluti — Comunisti antichi e collettivisti moderni — Socialisti, autoritarii ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti d'ingerenza economica dello Stato — Funzioni essenziali e costanti; funzioni accidentali e variabili.

Finanze dello Stato. — Entrate originarie (patrimoniali) e derivate (tasse ed imposte) — Nome e classificazione delle imposte — Imposte proporzionali e progressive; dirette ed indirette; sulla produzione e sul consumo, ecc. — Imposta unica — Ordinamento razionale della imposta molteplice — Debito pubblico fluttuante e consolidato (redimibile ed irredimibile) — Stipulazione, estinzione e conversione dei prestiti pubblici.

Storia generale.

Prime società civili — Grandi monarchie che predominarono tra esse — Espansione della civiltà nel bacino del Mediterraneo.

Svolgimento politico delle città greche, specialmente di Sparta e d'Atene — Guerre tra la Grecia e la Persia — Conquiste di Alessandro Magno — Decomposizione politica della Grecia.

Sviluppo politico di Roma — Lotta con Cartagine — Primato di Roma nel bacino occidentale del Mediterraneo — Lotta con gli Stati orientali, e trionfo definitivo con Augusto — Ravvicinamento e successiva fusione dei popoli conquistati da Roma — Origine e progressi del cristianesimo — Disfacimento dell'impero romano.

La trasmigrazione delle popolazioni germaniche nel territorio dell'Impero romano d'Occidente — Carlo Magno e l'impero franco — Gli ordinamenti feudali — L'Impero bizantino e suo distacco religioso, politico e civile dall'Europa occidentale — Origine e progressi dell'Islamismo, fino allo smembramento del Califfato di Bagdad — Lotta fra l'Impero e il Papato in Occidente — Lotta fra il mondo cristiano e il mondo mussulmano in Oriente — Le Crociate.

Le libertà comunali e il loro sviluppo in Italia — Grandezza politica e commerciale delle Repubbliche marittime italiane e loro primato nel Mediterraneo — Decadimento dell'Impero e del Papato nella direzione politica dell'Europa occidentale — Le Signorie, i Principati e le grandi Monarchie: formazione delle nazioni moderne — Origini del governo rappresentativo — Le invasioni Ottomane in Europa — Caduta dell'Impero Bizantino.

Fattori di civiltà nuova: l'applicazione della polvere da fuoco alle armi; l'invenzione della stampa, le grandi scoperte geografiche; il rinascimento

Guerre per il predominio sull'Europa occidentale, specialmente sull'Italia, tra Francia e Spagna — Spartizione della monarchia di Carlo V fra i due rami di Casa d'Austria — L'Italia sotto la dominazione spagnola.

La Riforma protestante — La contro-riforma cattolica e il Concilio di Trento — Guerre derivate dalla Riforma: in Francia fino all'Editto di Nantes, nei Paesi Bassi, sino all'indipendenza delle provincie Unite, in Germania, sino ai trattati di Vestfaglia.

Prevalenza dell'assolutismo nell'Europa occidentale: Luigi XIV — Resistenza dei liberali inglesi contro le tendenze assolutiste degli Stuardi — Lega di Augusta per l'equilibrio europeo, contro il predominio di Luigi XIV; pace di Ryswick.

Guerra per la successione di Spagna: trattati di Utrecht e di Rastadt — Guerra d'equilibrio nel Nord d'Europa trattati di Nystäd — Guerra per la successione di Polonia — Trattato di Vienna — Guerra per la successione d'Austria: trattato di Acquisgrana — Fondazione della Monarchia prussiana, e suo svolgimento con Federico II: trattati di Hubertsburg e Parigi.

Politica coloniale dei grandi Stati d'Europa — Principi del predominio britannico nelle Indie — Guerra d'indipendenza degli Stati Uniti d'America — Spartizione della Polonia — I filosofi, gli enciclopedisti e gli economisti del secolo XVIII — Riforme di principi e ministri, specialmente in Italia.

Rivoluzione politico-sociale della Francia — Guerre della Repubblica e dell'Impero, e diffusione delle nuove idee ed istituzioni nella rimanente Europa — Fine dell'Impero romano-germanico e apogeo di Napoleone I — Caduta del predominio francese, e riordinamento dell'Europa coi trattati di Vienna — Insurrezione delle Colonie spagnuole d'America e formazione di Stati autonomi; separazione del Brasile dal Portogallo.

Manifestazione delle idee liberali e nazionali nelle rivoluzioni della Spagna, del Portogallo, di Napoli, del Piemonte, della Grecia, della Francia, del Belgio e della Polonia — Commozione generale della Europa nel 1848-49, segnatamente dell'Italia, della Francia, della Germania e dell'Austria-Ungheria, e conseguenze.

La Casa di Savoia, e formazione del Regno d'Italia — Guerra tra l'Austria e la Prussia, e fine della Dieta germanica — Guerra tra la Francia e la Germania, e compimento dell'unificazione tedesca nell'Impero sotto l'egemonia prussiana — La nuova repubblica francese.

Progressi territoriali della Russia in Europa e in Asia — Sue aspirazioni al Bosforo e resistenza degli Stati occidentali nella guerra di Crimea; Congresso e Trattati di Parigi — Le nazionalità della Penisola balcanica; guerra del 1877 78 e trattato di Berlino.

La questione sociale nell'Europa contemporanea — Espansione degli Stati Europei nelle altre parti del mondo e rispettiva potenza coloniale — Caratteri della civiltà presente.

Geografia e Statistica.

Nozioni elementari di geografia fisica.
Divisione politica dei vari continenti.
Nozioni principali sulla estensione, popolazione, forma di governo, religione dei vari Stati.
Cenni sui prodotti naturali, l'industria, commercio, forza di terra e di mare dei vari Stati.
Possedimenti coloniali dei vari Stati. Vari sistemi che ne regolano la dipendenza dallo Stato dominante. Principali prodotti e valori del loro commercio.
Grandi linee di comunicazione commerciale, continentali e marittime.
Grandi correnti dell'emigrazione. Contributo che vi portano le varie stirpi. Provvedimenti adottati in taluni Stati pro o contro di essa.

Letteratura italiana e francese.

Nozioni generali intorno alle origini e allo sviluppo delle letterature italiana e francese. Conoscenza della vita e delle opere dei più segnalati autori delle due nazioni e specialmente di quelli che scrissero di cose storiche e politiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero della Guerra ha determinato di instituire due posti di condotte medico-chirurgiche nella colonia di Massaua, ed a questo fine apre un concorso per titoli con le seguenti condizioni:

I. L'assegno stabilito per tali posti è di lire 600 mensili per ciascuno, oltre l'alloggio gratuito.

II. I titolari avranno altresì diritto ad una razione giornaliera di foraggio, se a loro spese si provvederanno di cavalcatura.

III. Avranno inoltre diritto al trasporto gratuito per sè e per la propria famiglia dal loro luogo di domicilio nel Regno o da un porto del Mediterraneo o da Suez a Massaua, e viceversa, dopo che avranno soddisfatto l'obbligo di servizio.

IV. La durata obbligatoria del servizio sarà di un anno, potendo anche rinnovarsi tre mesi prima della scadenza dietro domanda dei titolari, presentata al Comandante superiore in Africa, ed approvata dal Ministero.

V. Se i nominati non potessero per qualsiasi causa propria compiere l'anno obbligatorio di servizio o dovessero esserne dispensati per altro motivo, il Ministero si riserba di provvedere secondo i casi.

VI Gli obblighi inerenti a tali posti sono i seguenti:

1. assumere la direzione e prestare servizio all'Ospedale civile, od al sifilicomio di Massaua;

2. prestare le cure professionali gratuite, compresa la vaccinazione, a tutti gl'italiani poveri non militari della colonia ed agli indigeni poveri;

3. ottemperare alle richieste che eventualmente potessero essere atte di servizio medico-chirurgico dal Comando superiore;

4). avere stabile residenza in Massaua e non potere allontanarsene, anche temporaneamente, senza il consenso della predetta autorità militare.

VII. La distribuzione del servizio sarà fatta dal comandante, coadiuvato dal medico direttore del servizio sanitario militare.

VIII. Per essere ammessi al concorso occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non maggiore di 43 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica;

d) avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno.

I concorrenti alle nomine di cui si tratta dovranno far pervenire al Ministero della Guerra non più tardi del 15 maggio venturo la domanda in carta bollata da lire una, indicante il casato, nome, filiazione e recapito domiciliare, corredata dai documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale della doppia laurea e patenti originali di libero esercizio della medicina e chirurgia, se l'aspirante è allievo di quelle Università in cui questi ultimi documenti sono prescritti come prova di aver compiuto il corso di perfezionamento·

c) certificato della situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale.

d) certificato di buona condotta;

e) tutti quei documenti che l'aspirante crederà utili a testimoniare i servizi prestati e l'abilità professionale.

X. Qualora l'aspirante dimostrasse di aver conoscenza della lingua araba, a pari condizioni con altri concorrenti, avrà diritto alla preferenza.

XI. Il risultato del concorso sarà a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; i due medici però che conseguiranno a nomina riceveranno personale partecipazione da questo Ministero e dovranno partire per la loro destinazione non più tardi di 20 giorni dopo la partecipazione ricevuta.

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso). 6

MINISTERO DELLE FINANZE

GIUNTA SUPERIORE DEL CATASTO.

Avviso di concorso per ingegneri straordinari occorrenti ai lavori del Catasto nel Compartimento di Palermo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a n. 20 posti di ingegneri straordinari per lavori geometrici del catasto da eseguirsi nel compartimento di Palermo.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno, non più tardi del 31 maggio p. v., far pervenire domanda redatta in carta da bollo da lire 0,60 alla direzione compartimentale del catasto di Palermo, indicando l'attuale loro domicilio.

Art. 3.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato del Sindaco attestante che il concorrente è cittadino italiano per nascita o per naturalizzazione.

b) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha superata l'età di 40 anni al 31 maggio 1888.

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale Civile nella cui giurisdizione il concorrente è nato.

d) attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune di attuale domicilio.

e) certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il concorrente è di sana costituzione e dotato di buona vista.

f) diploma d'ingegnere rilasciato da una Scuola d'applicazione per gl'ingegneri o da un istituto tecnico superiore.

Art. 4.

La direzione compartimentale ricevute le domande, esamina i documenti presentati, esclude i concorrenti che non si trovano nelle condizioni prescritte all'articolo precedente, e notifica agli altri la loro ammissione all'esame.

Art. 5.

L'esame comprenderà la geometria pratica ed il disegno topografico e consterà dei seguenti esperimenti:

1. Eseguire una stazione col teodolite dando ragione della sua costruzione e delle sue correzioni.

2. Eseguire una stazione di rilievo col tacheometro dando conto della sua costruzione e delle sue correzioni.

3. Eseguire una stazione colla tavoletta pretoriana e con la diottra a stadia spiegandone la costruzione e le relative correzioni.

4. Eseguire i calcoli relativi alle triangolazioni, alle poligonali ecc.

5. Eseguire la copia di un disegno topografico con tinte ad acquarello servendosi del reticolato e del compasso comune.

Gli esperimenti saranno eseguiti innanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta superiore.

La Commissione prenderà occasione da ciascun esperimento per interrogare il candidato sui fondamenti teorici che possiede intorno alla geodesia ed alla topografia.

La durata e l'ordine dei detti esperimenti saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Gli esperimenti avranno principio il giorno 18 di giugno p. v., alle ore 8 ant. in Palermo nel locale che sarà a suo tempo indicato ai concorrenti.

Art. 7.

Per ottenere l'idoneità i concorrenti dovranno riportare i sei decimi dei punti in ciascuno degli esperimenti.

Art. 8.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti negli esperimenti.

A parità di punti avranno la precedenza coloro che avessero già lavorato per conto di amministrazioni governative od eseguite operazioni di rilevamento.

Art. 9.

Gl'ingegneri vincitori del concorso saranno chiamati a prestar servizio per ordine di classifica di mano in mano che se ne presenterà il bisogno per lavori da eseguirsi nel compartimento.

Coloro che chiamati a prender servizio non si presenteranno nel termine loro prefisso, si intenderanno decaduti dal diritto acquisito in seguito al concorso.

Art. 10.

Dal giorno della loro assunzione in servizio gl'ingegneri straordinarii godranno di un assegno mensile di L. 250 in ragione del servizio effettivamente prestato. Essi percepiranno pure una indennità di trasferta nella misura che sarà stabilita dalla Giunta superiore.

Art. 11.

L'assunzione degli ingegneri straordinari in servizio temporaneo per lavori del catasto non darà loro diritto di passare in pianta stabile. L'amministrazione avrà sempre la facoltà di licenziare dal servizio, in qualunque tempo, gli ingegneri straordinari, senza obbligo di compenso alcuno.

Roma, addì 12 aprile 1888.

Il Presidente
A. FERRERO.

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

Aggiunte alla notificazione in data 1 marzo 1888 per l'apertura di un concorso straordinario per l'ammissione di 30 allievi alla 5ª classe della Regia Accademia navale per l'anno scolastico 1888-89.

Il limite di età stabilito dal comma (a) dell'art. 5 della notificazione in data 1 marzo 1888 è modificato così: *non siano nati prima del 1° gennaio 1868.*

In seguito di concerti presi col Ministero della Guerra è stabilito quanto segue:

1° I giovani nati nel 1868 che volessero concorrere all'ammissione alla detta 5ª classe e che avessero già contratto l'arruolamento volontario di un anno nell'esercito, e dovessero per effetto di questo arruolamento imprendere il servizio militare il 1° novembre p. v., dovranno chiedere al Ministero della Guerra la facoltà di ritardare i servizio fino al 26° anno di età.

2° I giovani nati nel 1868 arruolati di leva nella 1ª categoria, dovranno, per ottenere l'ammissione al concorso, presentarsi ai rispettivi distretti militari affine di ottenere il ritardo del servizio.

Compiuto il tirocinio stabilito, se i giovani non otterranno la nomina a guardiamarina, dovranno soddisfare agli obblighi della leva alla quale avranno concorso; se invece saranno nominati guardiamarina, la loro posizione di fronte a questi obblighi verrà sistemata di concerto fra i due Ministeri della Guerra e della Marina.

Roma, 14 aprile 1888.

Il sotto segretario di Stato
C. A. RACCHIA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 1. Maggio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 50.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che la vedova del compianto senatore Cabella ha scritto ringraziando il Senato per le condoglianze votate in occasione della morte del di lei marito.

Il presidente della Esposizione di Bologna ha scritto alla Ecc.ma Presidenza una lettera per notificare che i signori senatori avranno libero accesso ai locali della Esposizione colla semplice presentazione della medaglia.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Tutela dell'igiene e della sanità pubblica » (N. 7).

CANNIZZARO, relatore, dietro invito fattogliene dal presidente, informa il Senato del lavoro compiuto e delle deliberazioni adottate dalla Commissione, per il coordinamento del progetto.

La Commissione, oltre a introdurre nel progetto le diverse rettificazioni e varianti di forma, vi ha introdotto un'aggiunta all'art. 26 ed un nuovo articolo, 67, concepiti come segue:

« L'aggiunta al primo alinea dell'art. 26 suona così:

« I contravventori a questa disposizione saranno puniti colla pena pecuniaria non minore di L. 200. In caso di recidiva si aggiungerà la sospensione dall'esercizio. »

Il nuovo articolo è così concepito:

« Le pene pecuniarie comminate nella presente legge sono commutate nel carcere o nell'arresto ai termini e nei modi prescritti dal Codice penale. Le disposizioni dello stesso Codice relative alla diminuzione di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa legge. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di accettare le predette proposte, le quali sono senza osservazioni approvate.

PRESIDENTE dichiara esaurita la discussione del progetto sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti di legge: 1. Concessione della naturalità italiana al signor generale Stefano Türr (N. 74): 2. Concessione della naturalità italiana al signor cav. Edmondo Mayor (N. 75).

Questi due progetti sono senza alcuna discussione approvati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti ultimi discussi ed approvati:

1. Sulla rielezione dei ministri e dei sotto segretari di Stato.
2. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
3. Concessione della naturalità italiana al signor generale Stefano Türr;
4. Concessione della naturalità italiana al signor cavaliere Edmondo Mayor.

MALUSARDI, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato:

Votanti 74
Favorevoli 60
Contrari 14

(Il Senato approva).

Tutela dell'igiene e della sanità pubblica:

Votanti 74
Favorevoli 53
Contrari 21

(Il Senato approva).

Concessione della naturalità italiana al signor generale Stefano Türr:

Votanti 74
Favorevoli 70
Contrari 4

(Il Senato approva).

Concessione della naturalità italiana al signor cavaliere Edmondo Mayor:

Votanti 74
Favorevoli 64
Contrari 10

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 4 3/4

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 1 maggio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2, 35.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica il telegramma del sindaco di Milano in risposta a quello col quale ieri la Camera si associava alle onoranze rese ad Agostino Bertani.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta due note di variazione, una al bilancio dell'entrata e l'altra a quello del tesoro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali.

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 23, ora 26, concordato tra la Commissione ed il Ministero nei seguenti termini:

« Sono esenti dalla tassa del valore locativo:

a) Le abitazioni per le quali si paghi un fitto inferiore al minimo determinato in ogni regolamento comunale; che non sia però al disotto di

« Lire 400 nei comuni di oltre ab. 100,000
» 300 » da ab. 50,001 a 100,000
» 200 » » 20,001 a 50,000
» 100 » » 10,001 a 20,000

« Nei comuni aventi una popolazione minore fino a quella di 2,000 abitanti, il minimo sarà fissato nei regolamenti municipali in una somma non superiore alle lire 100.

« I comuni aventi una popolazione al disotto di 2000 abitanti non potranno valersi della tassa sul valore locativo, ma dovranno ricorrere all'applicazione della tassa di famiglia.

b) Gli edifizi destinati ad un servizio pubblico, di pubblica istruzione, educazione, carità e beneficenza, a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di pie fondazioni, nonchè gli edifizi occupati dalle Società di beneficenza o da Società di mutuo soccorso che abbiano conseguito il riconoscimento giuridico a' termini di legge; non comprendendosi però nella esenzione i locali destinati all'abitazione dei direttori, amministratori ed impiegati;

c) Gli edifici, o locali destinati esclusivamente all'esercizio di una professione, arte o mestiere, di un'industria, o commercio qualsiasi, coi magazzini che ne dipendono, i luoghi destinati al deposito e alla conservazione delle merci, le botteghe o magazzini di spaccio, fatta eccezione per quei locali e fabbricati che servono all'abitazione del proprietario od esercente, o della famiglia;

d) I fabbricati necessari all'esercizio dell'industria agraria, come case coloniche, stalle, fienili, deposito di macchine, strumenti e prodotti agrari ».

ERCOLE è lieto che il relatore abbia in parte accettato la suo proposta di esonerare dal valore locativo i comuni inferiori a 2000 abitanti. Secondo l'oratore meglio sarebbe stato, come aveva proposto, che l'esenzione si estendesse ai comuni inferiori a 3000 abitanti, dappoichè nei piccoli centri non si fabbrica a scopo di speculazione, ma soltanto pei bisogni particolari.

È lieto poi che la Commissione abbia restituito al paragrafo *b)* la esonerazione dalla tassa sul valore locativo degli edifici destinati ad uso scolastico, beneficenza, servizio pubblico, ecc., che accetta in mancanza di meglio non essendo riuscito a far prevalere il concetto di esonerare gli edifici stessi dall'imposta sui fabbricati quando si discusse la legge di proroga pei mutui ai comuni per costruzione di simili edifizi.

SONNINO propone che nel secondo capoverso del paragrafo *a)*, alle parole: il minimo sarà fissato nei regolamenti municipali in una somma non superiore alle lire 100, si aggiunga: *e non inferiore alle lire 50.*

Non consente poi con la Commissione che si debba imporre la tassa di famiglia nei comuni di popolazione inferiore a' tremila abitanti; od almeno vorrebbe che ai comuni maggiori si facesse obbligo di imporre la tassa sul valore locativo, preferibile all'altra come tassa locale.

Domanda infine se un comune potrà imporre la tassa sul valore locativo ad una persona che in un altro comune sia assoggettata alla tassa di famiglia.

GUGLIELMI chiede se nelle parole: gli edifizi o locali destinati esclusivamente all'esercizio di una professione, arte o mestiere, di una industria o commercio qualsiasi, s'intendano inclusi gl'istituti di credito e le Casse di risparmio, che dovrebbero, a suo avviso, andare esenti dalla tassa sul valore locativo.

FAGIUOLI, relatore, dopo avere accettato l'emendamento dell'onorevole Sonnino, relativo al *minimum* della tassa, risponde allo stesso oratore, che la tassa sul valore locativo dev'essere pagata anche da chi in altro comune sia colpito dalla tassa di famiglia per il carattere diverso delle due imposte.

Giustifica poi la preferenza data ad una di esse a seconda della popolazione, con ciò, nei piccoli comuni non può aversi un vero valore locativo.

Risponde infine all'onor. Guglielmi che gli edifici che servono agli istituti di credito ed alle Casse di risparmio, a suo avviso personale, sarebbero esclusi dalla tassa sul valore locativo; ma che non si può ora risolvere ogni dubbio che si possa presentare sull'applicazione di quella tassa.

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta l'emendamento dell'onor. Sonnino, e chiede alla Commissione di consentire che alla parola *dovranno*, che si legge nel terzo capoverso, si sostituisca la parola *potranno*.

Consente poi nelle spiegazioni date dall'onor. relatore agli onorevoli Sonnino e Guglielmi.

GUGLIELMI prende atto delle dichiarazioni del ministro e del relatore.

(L'articolo 26 è approvato con gli emendamenti concordati).

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente art. 24, ora 27:

« Con regolamento compilato da ogni comune da approvarsi per decreto Reale, udito il parere della deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, dovrà stabilirsi:

a) il numero delle classi degli affitti le quali non saranno minori di tre, nè maggiori di sei;

b) l'aliquota percentuale della tassa gravante ogni classe di affitti, graduata progressivamente in modo da non discendere sotto il 2 per cento e da non superare l'8 per cento.

« Nel regolamento saranno introdotte diminuzioni nella ragione della tassa a favore dei capi famiglia aventi a carico loro una numerosa prole, in guisa però che non si discenda giammai al disotto dell'aliquota fissata per la classe immediatamente inferiore. »

PLEBANO non approva il principio di favorire i padri di numerosa prole, principio che fu già scartato dalla nostra legislazione finanziaria perchè non conforme ai principii economici moderni. D'altra parte quale sarà, domanda, il criterio per stabilire se la prole è o non è numerosa?

MAGLIANI, ministro delle finanze, dichiara che, essendo la pigione un criterio indiziario del reddito, tale criterio cessa d'avere fondamento quando la spesa per la pigione è determinata da altre ragioni

che non siano l'entrata disponibile; ragioni che bisogna lasciare all'apprezzamento degli enti locali.

DINI ULISSE vorrebbe che ai comuni fosse lasciata maggiore ampiezza nell'applicazione di questa tassa e però propone che si ritorni alla proposta originaria del Governo, per la quale l'aliquota può oscillare tra il 2 ed il 10 per cento, molto più che in alcuni luoghi il massimo di tale aliquota è già in applicazione.

Per la stessa ragione propone che i comuni possano ripartire i contribuenti in dieci anzichè in sei sole classi, come propone la Commissione.

Propone infine che nell'ultimo capoverso, alla parola *saranno*, sieno sostituite le altre *potranno essere*.

FAINA non comprende perchè della prole numerosa non si sia tenuto conto nella determinazione della tassa di famiglia, la quale si fonda sullo stesso criterio indiziario di quella del valore locativo.

FAGIUOLI, relatore, osserva che lo stesso concetto è già stato accolto dalla Commissione per la tassa di famiglia. Accetta l'emendamento dell'onorevole Dini relativo all'aumento della percentuale, per non turbare le finanze dei comuni che già hanno applicato quella percentuale, e l'altro per il quale si sostituiscono le parole *potranno essere* alla parola *saranno.*

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta anch'egli questi due emendamenti dall'onorevole Dini.

DINI ULISSE non insiste nel terzo suo emendamento relativo al numero delle classi.

(Si approva l'articolo 27 colle modificazioni accettate dal Governo).

PRESIDENTE legge l'articolo 26, ora 28.

« I comuni aventi una popolazione superiore a duemila abitanti possono stabilire una tassa di famiglia, quando non preferiscano la tassa sul valore locativo non potendo mai le due tasse applicarsi cumulativamente.

« Potranno comprendersi nei ruoli tutte le famiglie, che abbiano nel Comune il domicilio legale e la residenza per la maggior parte dell'anno, quelle che vi risiedano abitualmente anche se abbiano altrove il domicilio legale od elettivo; gli stranieri che vi risiedano.

« La stessa famiglia non potrà essere mai tassata contemporaneamente in due o più comuni.

« Sulle contestazioni che possono sorgere fra comuni e comuni deciderà la deputazione provinciale per i comuni appartenenti alla stessa provincia, per gli altri il Ministero delle finanze, udito il Consiglio di Stato.

« La tassa ha per base l'entrata netta presunta delle singole famiglie, da qualunque fonte derivi.

« L'accertamento dell'entrata è fatto da una Giunta nominata dal Consiglio comunale, composto di non meno di cinque commissari.

« Agli effetti di questa legge, ogni persona rappresenta una famiglia.

« Sono però considerati formare un unica famiglia, gli ascendenti, i discendenti, ed i coniugi insieme conviventi.

« I minori sono considerati formare parte della famiglia del tutore.

« L'azione del comune per la riscossione della tassa di famiglia è solidaria verso tutte le persone che la costituiscono »

BONFADINI crede che ci sia contradizione fra questo e l'articolo 26 e domanda schiarimenti in proposito.

CAMBRAY-DIGNY svolge il seguente emendamento firmato anche dall'onorevole Torrigiani:

« Potranno comprendersi nei ruoli le famiglie che abbiano nel comune il domicilio legale, quelle che vi abbiano la residenza, e quelle che vi abbiano una sede stabile in casa propria o in un quartiere con mobili propri e vi dimorino anche interrottamente per una parte dell'anno

« Quando la stessa famiglia sia tassata contemporaneamente in due o più comuni, la tassa sarà pagata nel comune che applica la tassa maggiore, salvo il diritto negli altri di ripetere da esso la quota che può loro spettare.

« Sulle contestazioni che possono derivarne fra comuni e comuni deciderà la deputazione provinciale per i comuni appartenenti alla stessa provincia, per gli altri il ministro dell'interno. »

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta due disegni di legge per autorizzare comuni e provincie a eccedere le sovrimposte.

PALIZZOLO presenta la relazione circa il disegno di legge: Modificazione alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale.

SONNINO propone il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere:

« I comuni aventi una popolazione superiore ai 20,000 abitanti e che non abbiano già applicata la tassa di famiglia anteriormente alla pubblicazione della presente legge, non potranno valersi della tassa di famiglia, ma dovranno ricorrere alla applicazione della tassa sul valore locativo. »

Chiede anche che siano bene determinate le condizioni per le quali gli stranieri debbono pagare la tassa; e che in caso di contestazione fra comuni appartenenti a provincie diverse, debba decidere il ministro dell'interno piuttosto che quello delle finanze.

LUNGHINI si associa all'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny augurandosi che la Camera voglia approvarlo.

CIBRARIO trova imperfetta la dizione dei capoversi 7 e 8, e prega la Giunta di proporre una nuova formola per determinare che le persone di servizio conviventi coi padroni non debbono pagare la tassa di famiglia.

FAINA propone che si sopprimano gli ultimi cinque comma dell'articolo; o almeno che, in fine, si aggiunga il seguente inciso:

« Fanno eccezione le famiglie che conducono poderi a mezzadria, per le quali, sotto la denominazione di famiglia, si intendono comprese tutte le persone che convivono sotto lo stesso tetto e colonizzano lo stesso podere. »

GUGLIELMI ringrazia il ministro e la Commissione di avere accolto il suo emendamento al primo comma.

DINI ritira un suo emendamento, e prega la Camera di accettare quelli dell'onorevole Cambray-Digny e dell'onorevole Faina.

FAGIUOLI, relatore, dichiara di non accettare l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, nè quello dell'onorevole Sonnino, quantunque, per quest'ultimo, convenga nel concetto cui si inspira, e si auguri di vederlo accolto dai comuni. Consente la soppressione degli ultimi quattro incisi dell'articolo, lasciando ai regolamenti locali di determinare che cosa sia la famiglia agli effetti di questa legge.

CAMBRAY-DIGNY insiste nelle sue considerazioni e mantiene il suo emendamento.

FAINA ritira la sua aggiunta, e insiste nel proporre che si sopprimano gli ultimi quattro comma.

LUPORINI desidera sapere se contro il giudicato della Commissione di cui si parla nel sesto comma si possa avanzare ricorso; e in caso affermativo a chi debba farsi.

MAGLIANI, ministro delle finanze, si unisce alle dichiarazioni del relatore.

SONNINO ritira il suo emendamento.

(La Camera respinge l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny e approva l'articolo 29 con la soppressione degli ultimi quattro comma).

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponde al dubbio dell'onorevole Luporini, dichiarando che la Commissione giudica senza appello; ma che è sempre aperta la via al reclamo nei termini che saranno precisati dal regolamento.

FAGIUOLI, relatore, fa eguale dichiarazione.

PARPAGLIA, della Commissione, aggiunge che la legge presente non varia le garanzie stabilite in quell'ora in vigore.

PRESIDENTE legge il seguente articolo 30:

« Agli effetti della tassa le entrate debbono essere distinte in classi non minori di dieci nè maggiori di quaranta.

« La tassa sarà stabilita per ciascuna classe in una percentuale della entrata minima compresa nella classe medesima. La percentuale non sarà minore di 0,50 per cento, nè maggiore del 3 per cento.

« La tassa non potrà superare:

« Lire 2000 nei comuni di oltre 100,000 abitanti;

« Lire 1500 nei comuni da 50,001 a 100,000 abitanti;

« Lire 1000 nei comuni da 20,001 a 50,000 abitanti;

« Lire 500 nei comuni da 10,001 a 20,000 abitanti;

« Lire 300 nei comuni da 5001 a 10,000 abitanti;

« Lire 150 negli altri.

« Saranno esenti dalla tassa le famiglie che abbiano un reddito inferiore a:

« Lire 800 nei comuni superiori a 100,000 abitanti;

« Lire 700 nei comuni da 50,001 a 100,000 abitanti;

« Lire 600 nei comuni da 20,001 a 50,000 abitanti;

« Lire 500 nei comuni da 10,001 a 20,000 abitanti;

« Lire 400 in tutti gli altri.

« Ogni comune dovrà stabilire, con regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il parere della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato:

a) il numero dei membri componenti la Commissione di accertamento;

b) l'aliquota della tassa entro i limiti suesposti.

« Nello stesso regolamento potranno essere stabilite riduzioni di tassa per famiglie numerose; la tassa però non dovrà discendere al disotto di quella fissata per le famiglie poste nella classe immediatamente inferiore. »

CAMBRAY-DIGNY, siccome la Commissione ha accettato in massima il suo emendamento sull'articolo 27, rinuncia alla parola.

LUPORINI rinuncia ai primi tre capoversi del suo emendamento ma insiste sul quarto il quale dispone che « ai redditi minimi non potrà mai applicarsi una tassa superiore al mezzo per cento. » Spera che la Commissione vorrà includere nel suo articolo questa disposizione.

ARMIROTTI svolge il seguente ordine del giorno sostenuto pure dall'onorevole Maffi:

« La Camera intende che nel determinare il reddito minimo imponibile per l'applicazione della tassa di famiglia, col regolamento da farsi dal Consiglio comunale a termini dell'articolo 28, restino esenti i redditi che raggiungono appena il necessario alla vita. »

Crede che la cifra segnata su questo argomento in altri emendamenti non raggiunga in alcune città il minimo necessario alla vita.

CARROZZINI propone che al 3° comma dell'articolo si faccia il seguente emendamento sostenuto pure dall'onorevole Torraca:

« Vanno esenti tutte le famiglie le quali vivono esclusivamente del lavoro, allorchè abbiano un reddito che non oltrepassi:

« Lire 1200 nei comuni di oltre abitanti 100,000.

« Lire 1000 nei comuni da abitanti 50,001 a 100,000.

« Lire 800 nei comuni da abitanti 20,001 a 50,000.

« Lire 600 nei comuni da abitanti 10,001 a 20,000.

« Lire 400 in tutti gli altri.

« Vanno altresì esenti le entrate, di qualsiasi altra specie, che non superano un minimo da determinarsi nel regolamento comunale, ecc.... *come nell'articolo...* »

Sostiene con molti esempi tratti dalla nostra legislazione, che si può bensì stabilire per legge il minimo imponibile dei prodotti del lavoro, ma non già il minimo sui redditi delle proprietà e dei capitali; il determinare il quale dovrebbe lasciarsi ai regolamenti municipali.

Dimostra come questa misura sia una necessaria conseguenza dell'attuale legge sulla ricchezza mobile e fa rilevare come, se non si fa la distinzione fra i redditi provenienti dal lavoro e quelli che son frutto della proprietà o dei capitali, nei piccoli Comuni il prodotto della tassa di famiglia si ridurrà presso a poco a nulla. Termina esprimendo la speranza che la Camera vorrà accettare il suo emendamento.

MAGLIANI, ministro delle finanze, combatte le asserzioni dell'onorevole Carrozzini, dimostrando che la tassa di famiglia va determinata con criteri diversi dalla ricchezza mobile e dalle tasse dirette, perciò dichiara di non potere accettare l'emendamento.

DINI presenta la seguente aggiunta da mettersi in fine dell'articolo. Si mutino gli alinea *a* e *b* nei seguenti:

a) il numero dei membri componenti la Giunta d'accertamento, e le norme pei ricorsi, che potranno essere presentati contro l'operato di essa.

b) la precentuale della tassa per ciascuna classe entro i limiti suindicati.

CARROZZINI insiste nel dimostrare le differenze tra la tassa di ricchezza mobile e la tassa di famiglia.

FAGIUOLI, relatore, dichiara in nome della Commissione, che essa respinge tutti gli emendamenti tranne quello dell'onorevole Luporini e l'aggiunta dell'onorevole Dini.

CARROZZINI dichiara di aver ritirato il suo emendamento.

(Posto ai voti l'articolo con l'emendamento dell'onorevole Luporini e l'aggiunta dell'onorevole Dini accettati dalla Commissione è approvato).

PRESIDENTE mette in discussione il seguente articolo 28, ora 29, concordato tra il Ministero e la Commissione:

« I comuni nei quali è in vigore la tassa di famiglia o quella sul valore locativo dovranno entro l'anno 1891 modificare i loro regolamenti in conformità alle disposizioni della presente legge. I comuni nei quali si trovino cumulativamente applicate la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, dovranno entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge uniformarsi alle disposizioni della stessa concernenti il divieto del cumulo delle due tasse. »

PLEBANO dichiara di ritirare l'emendamento da lui presentato.

(L'articolo 28 ora 29 è approvato. L'articolo 29 della Commissione è soppresso).

PRESIDENTE mette in discussione il seguente articolo aggiuntivo concertato tra il Ministero e la Commissione.

« La tassa sul bestiame sarà pagata dal comune, sul cui territorio il bestiame risiede per tutto l'anno, o per una parte di esso.

« Quando il bestiame risieda in uno o più comuni per una parte dell'anno, la tassa sarà pagata in ciascuno di essi in ragione del tempo della permanenza.

« La permanenza per un tempo minore di un mese non vale agli effetti della tassa.

« I regolamenti per la applicazione di questa tassa saranno deliberati dai Consigli comunali ed approvati con decreto Reale, sentiti la Deputazione provinciale ed il Consiglio di Stato. »

SALANDRA dà ragione del seguente articolo aggiuntivo del quale mantiene solo l'ultima parte.

« La tassa sul bestiame sarà pagata nel comune, sul cui territorio il bestiame risiede per tutto l'anno, o per una parte di esso.

« Quando il bestiame risieda in uno o più comuni per una parte dell'anno, la tassa sarà pagata in ciascuno di essi in ragione del tempo della permanenza.

« La permanenza per un tempo minore di un mese non si sconta agli effetti della tassa.

« La tassa sul bestiame non può essere applicata in una misura maggiore del 10 per cento del reddito netto medio di ogni capo di bestiame, secondo che è determinato nella provincia agli effetti della imposta di ricchezza mobile. »

SONNINO raccomanda il seguente articolo aggiuntivo:

« Saranno esenti dalla tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e da quella sul bestiame quelle famiglie o individui isolati che vivendo di lavoro manuale possiedono un solo cavallo, mulo o asino, e non ne detengano altri a qualunque titolo. »

FAGIUOLI, relatore, non può accettare gli articoli proposti dagli onorevoli Salandra e Sonnino.

SONNINO mantiene il suo e ne dimostra l'opportunità; invoca lo aiuto del ministro.

SALANDRA ritira il suo articolo.

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta l'articolo proposto dall'onorevole Sonnino.

LUZI crede che possano nascere dei dubbi da alcune parole dello articolo, e prega la Commissione di toglierli.

LOVITO fa osservare che nei paesi nei quali il bestiame emigra secondo le stagioni, avviene spesso che il proprietario del bestiame non sia di quel Comune nel quale il bestiame pascola per qualche mese dell'anno. Quindi il pericolo che il Comune aggravi troppo la mano nello stabilire la tassa. Domanda che vi si provveda.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dà spiegazioni all'onorevole Lovito e dichiara che si provvederà secondo giustizia nel regolamento.

LACAVA, presidente della Commissione, afferma che all'abuso deplorato dall'onorevole Lovito la Commissione ha cercato di riparare ed accettando una parte della proposta dell'onorevole Salandra e rimettendosi per il resto al regolamento che dovrà essere approvato per decreto Reale.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo concordato tra Governo e Commissione.

(È approvato: l'aggiunta proposta dall'onorevole Sonnino è pure approvata).

MAZZA dà ragione della seguente aggiunta da lui proposta:

« La tassa sul bestiame nei comuni ove già sia applicata, potrà tener luogo di una fra le obbligatorie stabilite dall'articolo 3° ».

FAGIUOLI, relatore, non può accettare la proposta dell'onorevole Mazza, poichè essa è in contraddizione con alcuni articoli di questa legge già votati dalla Camera.

MAZZA non crede che l'aggiunta da lui proposta, contraddica all'articolo 3° già votato dalla Camera.

La sua proposta riguarda il passato non il futuro; ed egli la mantiene.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dichiara di non poter accettare l'aggiunta presentata dall'onorevole Mazza.

(Posta a partito la proposta dell'onorevole Mazza dopo prova e controprova è approvata).

MAGLIANI, ministro delle finanze, propone che la Commissione a tenore del regolamento proceda a coordinare gli articoli votati dalla Camera.

PRESIDENTE crede che la Commissione può compiere dimani il suo lavoro e riferirne alla Camera in principio di seduta; sicchè si possa subito dopo votare la legge a squittinio segreto.

FAGIUOLI, relatore, consente.

Comunicazione di domanda d'interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole Calvi:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno agli inconvenienti che a danno dell'agricoltura si verificano quest'anno in Lomellina nella distribuzione delle acque demaniali, e se intenda dare provvedimenti onde far cessare gli inconvenienti stessi. »

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponderà dopo lo svolgimento dell'interpellanze sull'Africa.

CALVI acconsente.

Discussione sull'ordine del giorno.

DEL GIUDICE a nome dell'onorevole Rubichi che non può intervenire domani alla Camera, e che è già d'accordo col presidente del Consiglio, propone che sia differita la sua interpellanza.

(È così stabilito).

BONGHI ha sentito che per lo scoppio di una cartuccia di dinamite in uno dei forti di Roma, il principe di Napoli è stato lievemente ferito, e gravemente un generale. Domanda se il Governo può dar notizie che tranquillizzino la Camera.

BRIN, ministro della marina, rassicura la Camera: il principe non ha avuto che lievi scalfitture, solo un capitano del genio è stato ferito piuttosto gravemente.

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 30. — Bardeleben, direttore della Clinica chirurgica nell'ospedale della Carità, fu sostituito al professore Bergmann nella cura chirurgica dell'imperatore.

S. M. ha dormito parecchie ore senza interruzione, nella scorsa notte. La tosse e le espettorazioni continuano a diminuire.

BERLINO, 30. — L'imperatore si è alzato a mezzogiorno e si è affacciato alla finestra prospiciente il parco.

S. M. si trasferirebbe non a Wiesbaden, ma bensì al castello di Fridrichskrone, a Potsdam, appena il suo stato e la stagione lo permetterebbero.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che l'imperatore nella scorsa notte ebbe un sonno quasi senza interruzione. Dormì sei ore continue.

MASSAUA, 1. — Un'ordine del giorno, emanato oggi dal comando, stabilisce:

« A datare dal 3 maggio, cessano di funzionare il comando in capo delle truppe d'Africa, il comando d'artiglieria ed il comando del genio.

« Presso il quartiere generale cominciano invece a funzionare il comando superiore, comandante il generale Baldissera, con a capo di stato maggiore, il maggiore Piano; la direzione territoriale di artiglieria, direttore Tixon; la direzione del genio; la direzione di sanità, direttore Manescalchi; e la direzione del commissariato, direttore Trucco. »

— È partito stamane l'*Ortigia*, con il secondo e il tredicesimo battaglione, cogli ufficiali Seimand, Ferrero, Giraudi e Borzino.

È partito sul *Florio* il nono e metà del dodicesimo battaglione, cogli ufficiale Morretta e Cerri.

È partito pure il piroscafo *Venezia*, con a bordo due compagnie destinate ad Assab e Beilul per il cambio di guarnigione.

MASSAUA, 1. — Un ordine del giorno, in data di oggi, stabilisce la dislocazione delle truppe destinate a rimanere nei presidi d'Africa, dopo ultimate le operazioni di rimpatrio.

Ad Archico resterà il primo reggimento cacciatori con una compagnia distaccata al forte Umberto, e una batteria di montagna del corpo speciale.

A Moncullo resteranno il primo battaglione, del secondo reggimento e due compagnie del secondo battaglione, con un plotone al Forte Vittorio Emanuele.

Ad Otumlo resteranno le due rimanenti compagnie del secondo battaglione.

A Saati rimarranno il terzo battaglione, la seconda compagnia cannonieri e la compagnia del genio del corpo speciale.

A Taulud resterà il battaglione bersaglieri del corpo speciale, con una compagnia distaccata.

Al campo di Gherar resteranno la quarta compagnia cannonieri, la prima compagnia Genio d'Africa ed il secondo plotone misto.

Al forte d'Abd-el Kader rimarranno il secondo battaglione bersaglieri d'Africa ed una compagnia del treno del corpo speciale.

Al campo di Gherar rimarranno uno squadrone di cacciatori a cavallo, la prima compagnia del 17° artiglieria, la seconda compagnia del Genio d'Africa, la compagnia di sussistenza del corpo speciale ed il primo plotone misto.

A Ras Mudur rimarranno una compagnia di sanità del corpo speciale e la prima compagnia di sanità.

Al Forte Vittorio Emanuele rimarrà la terza compagnia cannonieri.

MADRID, 30 aprile. — *Senato.* Si approva definitivamente il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna.

BERLINO, 1. — Il bollettino della salute dell'Imperatore dice: « La nottata fu meno buona della precedente. La febbre è un poco aumentata. Del resto nessun cambiamento notevole. »

BERLINO, 1. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice: « Lo stato di salute dell'imperatore è peggiore di quello che si potesse aspettare dopo la diminuzione progressiva della febbre. Da ieri, si constata un piccolo aumento della febbre. Anche il sonno, nella scorsa notte, fu agitato e poco refrigerante. Conseguentemente, stamani l'appetito è diminuito. L'imperatore, stanco, restò a letto tutta la giornata. I febbrifughi s'impiegano moderatamente e cautamente, sperandosi principalmente nell'azione del forte organismo dell'augusto infermo. In simili circostanze, è impossibile occuparsi del cambiamento del soggiorno dell'imperatore prima di lungo tempo. »

BERLINO, 1. — L'Imperatore stamane ha inteso il rapporto del generale Winterfeld ed ha conferito, nel pomeriggio, col principe di Bismarck.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 1° maggio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 10	97 10	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	»
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	65 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 25
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Detto Rothschild 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	453 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	468 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	624½
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1180 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	575 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1260 (*)»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	100 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	215 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	615 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I, S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2½	Francia	90 g.	»	»	100 15
	Parigi	chèques	»	»	100 82½
2	Londra	90 g.	»	»	25 38
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione — 28 maggio
Compensazione — 29 id.
Liquidazione — 30 id.

Il Sindaco: Mario Borelli.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 35, 97 37½, fine corr.
Az. Banca di Roma 664, 662, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1480, 1475, 1460, 1470, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (Certif. provv.) Emiss. 1888, 1180, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1180, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 30 aprile 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 97 302.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 132.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 687.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 395.

V. Trocchi, *presidente.*

(*) ex dividendo L. 56 23.

TUMINO RAFFAELE Gerente — Tip. della Gazzetta Ufficiale